



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, concernente la *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. n) il quale stabilisce che gli Enti nei propri statuti e regolamenti assicurano *“rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”*;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, lett g) del medesimo d.lgs. 218/2016 il quale stabilisce che ai fini dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers, i Ministeri vigilanti verificano, tra l'altro, *“l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca”*;

Visto lo Statuto dell'Istat approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV nella seduta del 7 dicembre 2017 come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, dello Statuto dell'Istat che prevede che il Comitato scientifico sia composto da sette componenti, di cui uno eletto dai ricercatori e uno dai tecnologi dell'Istat nel loro ambito, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istat approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con le deliberazioni n. CDXCVI del 13 dicembre 2019 e n. 14/2024 dell'11 giugno 2024;

Visto in particolare l'art. 10 del citato Regolamento di organizzazione recante *“Norme sull'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio e nel Comitato scientifico”* che al comma 2 prevede che *“l'elezione dei ricercatori e tecnologi di cui ai commi 1 e 1-bis è gestita da una apposita Commissione elettorale nominata con delibera del Presidente. Con la medesima delibera è altresì adottata la disciplina della relativa procedura elettorale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità”*.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto l'avviso pubblico per la selezione di cinque componenti esterni del Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Considerata la necessità di procedere altresì con la selezione dei due componenti interni del Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale di Statistica, in particolare un ricercatore e un tecnologo dell'Istat;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'indizione della procedura per l'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico, provvedendo contestualmente all'adozione della relativa disciplina e alla nomina della Commissione elettorale;

DELIBERA

Art. 1

È indetta la procedura elettorale per l'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento di organizzazione dell'Istat.

La data della consultazione elettorale è fissata per il giorno 04 dicembre 2025.

La procedura si svolge in modalità telematica assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, nonché di libertà e segretezza del voto.

Art.2

È adottato il *Disciplinare recante "Procedura per l'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico dell'Istat"* secondo il testo di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art.3

A far data dalla presente deliberazione, è nominata la Commissione elettorale avente il compito di gestire la procedura per l'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico dell'Istat, definita nel Disciplinare di cui all'art. 2

La Commissione elettorale è composta da:

Matricola	Nominativo	Ruolo
4392	Talitha DI DACHENHAUSEN	Presidente
4425	Micaela JOUVENAL	Membro effettivo
11861	Matteo LUCCHESI	Membro effettivo
4658	Danila FILIPPONI	Membro supplente
5903	Giuseppe CINQUEGRANA	Membro supplente
15343	Harieta Marilena HODOR	Segretaria



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Articolo 4

La Commissione elettorale e i referenti delle Direzioni DCRU e DCIT svolgono le funzioni previste dal Disciplinare di cui all'art. 2 della presente deliberazione.

I membri e il segretario della Commissione elettorale nonché i referenti delle Direzioni DCRU e DCIT sono autorizzati a trattare i dati personali necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate ed esclusivamente per le finalità di gestione della procedura elettorale

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Maria Chelli



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Allegato n. 1

DISCIPLINARE RECANTE “PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL RICERCATORE E DEL TECNOLOGO COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ISTAT”

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente documento disciplina la procedura per l'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico dell'Istat, in attuazione dell'art. 11, comma 4 dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento di organizzazione dell'Istat.

Articolo 2 (Fasi e modalità di svolgimento della procedura)

1. L'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico dell'Istat (di seguito procedura) si tiene con il sistema di collegio unico nazionale, con possibilità di esprimere un solo voto esclusivamente per uno dei candidati appartenenti al medesimo profilo professionale dell'avente il diritto di elettorato attivo (elettore).
2. La procedura consta delle seguenti fasi:
 - a. indizione della procedura;
 - b. presentazione delle candidature;
 - c. votazione e proclamazione dei candidati eletti.
3. La procedura si conclude con l'adozione, entro 60 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) dalla data di indizione, del provvedimento di proclamazione dei candidati eletti.
4. La procedura si svolge in modalità telematica assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, nonché di libertà e segretezza del voto.
5. Per lo svolgimento della procedura è attivata una sezione dedicata della intranet dell'Istituto denominata “Elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico dell'Istat”.
6. All'interno della sezione dedicata della intranet sono pubblicati tutti gli atti e i documenti concernenti la procedura elettorale, ivi compresi:
 - a. il presente disciplinare;
 - b. il provvedimento di indizione della procedura e di nomina della Commissione elettorale;
 - c. gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l'invio di comunicazioni e di documenti inerenti alla procedura;
 - d. le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle candidature e alle modalità di effettuazione della votazione;
 - e. gli elenchi del personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo;



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

- f. gli elenchi del personale in possesso dei requisiti di elettorato passivo, limitatamente a quelli attinenti il profilo e il livello professionale;
- g. gli elenchi dei candidati, le informazioni e i documenti da essi presentati in occasione della candidatura;
- h. i provvedimenti e i verbali della Commissione elettorale;
- i. il provvedimento di proclamazione dei candidati eletti;
- j. l'informativa agli interessati sui trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura;
- k. ogni altro atto, documento o informazione del quale l'Amministrazione o la Commissione elettorale ritengano opportuna la pubblicazione.

I documenti da pubblicare all'interno della sezione dedicata della intranet saranno trasmessi alla Redazione Intranet dalla Commissione elettorale o dall'Amministrazione, per il tramite del referente della DCRU.

- 7. Gli atti e i documenti di seguito indicati sono altresì pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Istat:
 - a. il presente disciplinare;
 - b. la delibera di indizione della procedura e di nomina della Commissione elettorale;
 - c. l'avviso della Commissione elettorale che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, stabilisce l'avvio della raccolta delle candidature;
 - d. la delibera di proclamazione dei candidati eletti;
 - e. l'informativa agli interessati sui trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura.

I documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale saranno trasmessi alla Redazione Internet dal referente della DCRU.

- 8. Alla piattaforma informatica predisposta per le votazioni può accedere esclusivamente il personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo seguendo le istruzioni relative alle modalità di effettuazione delle votazioni pubblicate sulla intranet.
- 9. La piattaforma informatica predisposta per le votazioni è progettata nel rispetto dei principi di accessibilità e usabilità, ed è pienamente fruibile anche da parte del personale con disabilità, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

- 1. Hanno diritto di elettorato attivo (elettori) per l'elezione di cui al presente disciplinare i ricercatori e i tecnologi in servizio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) presso l'Istituto alla data di indizione della procedura. Tale requisito si intende posseduto da tutti i ricercatori e i tecnologi in servizio, titolari di contratto con scadenza posteriore alla data fissata per la consultazione elettorale.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

2. Hanno diritto di elettorato passivo (candidati) per l'elezione di cui al presente disciplinare tutti i ricercatori e tecnologi di ruolo che alla data di indizione della procedura siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. Essere in servizio presso l'Istituto, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Tale requisito si intende posseduto da tutti i ricercatori e tecnologi di ruolo che siano operanti presso una delle strutture dirigenziali dell'Istituto e che maturino i requisiti per il collocamento in quiescenza successivamente alla data di indizione della procedura;
 - b. Elevata qualificazione ed esperienza professionale di almeno 10 anni nell'ambito della ricerca scientifica nei settori di ricerca dell'Istat, maturata in Istat e/o presso istituzioni di ricerca in Italia o all'estero;
 - c. Per il personale inquadrato nel profilo di ricercatore: produzione, negli ultimi 10 anni, di almeno 10 pubblicazioni scientifiche, di cui almeno 3 pubblicate su riviste indicizzate nella banca dati Scopus. Le pubblicazioni devono appartenere alle aree disciplinari di rilevanza economica, demografica, sociale, territoriale-ambientale, statistico metodologica o informatica;

Per il personale inquadrato nel profilo di tecnologo: produzione, negli ultimi 10 anni, di almeno 4 pubblicazioni scientifiche, di cui almeno 1 pubblicata su riviste indicizzate nella banca dati Scopus. Le pubblicazioni devono appartenere alle aree disciplinari di rilevanza economica, demografica, sociale, territoriale-ambientale, statistico metodologica o informatica;
 - d. Partecipazione ad almeno 1 progetto di ricerca di valenza nazionale o internazionale, finanziati da enti pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica.
3. Il requisito dell'appartenenza al ruolo nel profilo nel quale si è stati eletti deve essere mantenuto dai candidati eletti per l'intera durata del mandato a pena di decadenza dalla carica.

Articolo 4 (Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale è nominata con la medesima delibera che indice la procedura.
2. La Commissione elettorale è composta da 3 membri effettivi - di cui uno con funzioni di presidente - e due membri supplenti, scelti tra il personale dell'Istituto, coadiuvati da un segretario.
3. Le funzioni di presidente sono svolte da un dipendente con qualifica o incarico dirigenziale.
4. La Commissione elettorale:
 - a. gestisce lo svolgimento della procedura;



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

- b. è responsabile del relativo calendario;
 - c. sovrintende alle operazioni di voto e di spoglio dei risultati e ne attesta la regolarità;
 - d. provvede a trascrivere a verbale il risultato finale della votazione, individuando i candidati eletti, in conformità al presente disciplinare e a quanto eventualmente specificato nel provvedimento di nomina.
5. La Commissione elettorale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di due referenti per la gestione della procedura elettorale designati nell'ambito della Direzione centrale Risorse Umane (DCRU) e della Direzione centrale per le tecnologie informatiche (DCIT) dai rispettivi Direttori centrali.
6. Il referente per la gestione della procedura elettorale della DCRU coadiuva e supporta la Commissione elettorale per l'effettuazione delle operazioni relative in particolare:
- a. alla gestione degli elenchi del personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo;
 - b. al rilascio al referente della procedurale elettorale della DCIT, dei parametri necessari alla predisposizione del sistema SOL (selezioni.istat.it) per la raccolta delle candidature;
 - c. alla formazione e alla verifica della lista dei candidati e alla gestione di eventuali reclami;
 - d. al caricamento e all'aggiornamento dei contenuti da inserire e pubblicare nella sezione della intranet dedicata;
 - e. ai rapporti con l'Amministrazione e con il personale.
7. Il referente per la gestione della procedurale elettorale della DCIT coadiuva e supporta la Commissione elettorale per l'effettuazione delle operazioni relative in particolare:
- a. alla gestione della piattaforma informatica dedicata allo svolgimento delle votazioni;
 - b. alla verifica della regolarità delle operazioni di voto.

Articolo 5

(Indizione della procedura)

1. La procedura per l'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico dell'Istat si svolge in occasione di ciascun rinnovo dell'organo.
2. L'indizione della procedura elettorale è disposta con la delibera del Presidente che nomina la Commissione elettorale.

Articolo 6

(Presentazione delle candidature)

1. Entro 2 giorni dall'indizione della procedura, il Direttore della DCRU predispone gli elenchi del personale che risulta in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e per



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

l'elettorato passivo, limitatamente a quelli attinenti il profilo e il livello professionale, e ne cura la pubblicazione, per il tramite del referente DCRU, nella sezione della intranet dedicata, fissando in 2 giorni il termine per la presentazione di eventuali reclami all'indirizzo di posta elettronica dcru@istat.it.

2. Entro 2 giorni dal termine per l'inoltro di eventuali reclami, il Direttore della DCRU, esamina i reclami eventualmente pervenuti e provvede, ove necessario, alla rettifica degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; approva definitivamente gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo e ne dispone la trasmissione alla Commissione elettorale; dispone, per il tramite del referente DCRU, la pubblicazione degli elenchi definitivi dell'elettorato attivo e passivo nella sezione della intranet dedicata.
3. Entro 2 giorni dalla ricezione degli elenchi definitivi dell'elettorato attivo e passivo, la Commissione elettorale dispone la pubblicazione nella sezione della intranet dedicata dell'avviso dell'avvio della raccolta delle candidature, da concludersi entro il termine perentorio di 8 giorni.
4. Le candidature possono essere presentate esclusivamente per il tramite del sistema SOL (selezioni.istat.it) accessibile dalla sezione della intranet dedicata.
5. Ogni candidatura deve obbligatoriamente essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
 - a. un curriculum vitae del candidato (max 3.600 caratteri) preferibilmente in formato europeo in cui siano evidenziate in particolare le competenze ed esperienze possedute dal candidato nell'ambito della ricerca scientifica nei settori di ricerca dell'Istat, le pubblicazioni e la partecipazione ad almeno un progetto di ricerca di valenza nazionale o internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), c) e d);
 - b. una lettera del candidato (max 1.800 caratteri) in cui siano evidenziate le motivazioni della candidatura;
 - c. una fototessera del candidato formato jpg. max 1MB, misure 220px x 220px (nome file: matricola.jpg).
6. All'atto della presentazione della candidatura, sarà richiesto di indicare gli estremi identificativi di ciascuna pubblicazione e progetto di ricerca, di cui dell'art. 3, comma 2, lettere c) e d).
7. All'atto della presentazione della candidatura, sarà richiesto di:
 - a. dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2 del presente disciplinare;
 - b. dichiarare l'autenticità di quanto riportato nel curriculum vitae;
 - c. dichiarare l'assenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
 - d. dichiarare di avanzare la candidatura e conferire i dati personali per le finalità della procedura dopo aver letto l'apposita informativa sul trattamento dei dati personali.
8. Entro 1 giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il referente DCRU trasmette alla Commissione elettorale le domande pervenute,



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

complete di tutta la documentazione presentata.

9. Entro 5 giorni dal ricevimento delle domande di candidatura, sulla base delle dichiarazioni previste dal comma 7 del presente articolo, la Commissione elettorale ne verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e dispone la pubblicazione, nella sezione della intranet dedicata, dell'elenco dei candidati e la relativa documentazione a corredo.
10. Entro 2 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, è possibile trasmettere alla Commissione elettorale eventuali reclami relativi alla formazione dell'elenco dei candidati. I reclami devono essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione della intranet dedicata;
11. Entro 1 giorno dalla scadenza del termine per l'inoltro degli eventuali reclami relativi alla formazione dell'elenco dei candidati, la Commissione elettorale esamina i reclami eventualmente pervenuti e provvede, ove necessario, alla rettifica dell'elenco dei candidati; approva l'elenco definitivo dei candidati e ne dispone la pubblicazione, dandone avviso nella sezione della intranet dedicata.
12. Il contenuto delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo sarà soggetto ai controlli previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000.

Articolo 7 (Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono in modalità telematica in una sola giornata il giorno 04 dicembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 16.30.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto per un solo candidato appartenente al suo medesimo profilo professionale (ricercatore o tecnologo), tra quelli inclusi nell'elenco definitivo approvato dalla Commissione elettorale ai sensi dell'art. 6, comma 11, e riportati in ordine alfabetico sulla scheda elettorale on line.
3. Per ciascun profilo professionale, risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
4. Per ciascun profilo professionale, in caso di parità di voti fra più candidati, viene data precedenza al candidato con il livello professionale superiore. Al permanere della parità, viene data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio. Nel caso di ulteriore parità, al candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Entro 1 giorno dalla data delle votazioni, la Commissione trasmette al Direttore generale il verbale di chiusura contenente il risultato delle votazioni.

Articolo 8 (Proclamazione e nomina del candidato eletto)

1. Entro 2 giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle votazioni, il Direttore generale, sentito il Direttore della DCRU, approva il risultato delle votazioni e lo trasmette all'Ufficio di Presidenza.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

2. Entro i successivi 2 giorni, il Presidente adotta il provvedimento di proclamazione dei candidati eletti e lo trasmette al Consiglio dell'Istituto per l'adozione, nella prima seduta utile, del successivo provvedimento di nomina dei componenti del Comitato scientifico dell'Istat.

Articolo 9

(Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse)

1. La carica di componente elettivo del Comitato scientifico è sottoposta al regime di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso gli enti pubblici nazionali stabilito dal d.lgs. n. 39/2013 con riferimento agli incarichi di componente di organi di indirizzo politico o di incarichi presso enti pubblici.
2. La carica di componente elettivo del Comitato scientifico è altresì incompatibile con le seguenti cariche, incarichi e situazioni lavorative:
 - a. rappresentante sindacale;
 - b. componente degli organi, dei comitati e degli altri organismi dell'Istat previsti dal titolo II del Regolamento di organizzazione (quali, a titolo esemplificativo, il Consiglio, il CUG, l'OIV, il Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica);
 - c. dirigente o titolare di incarico dirigenziale nell'ambito dell'Istituto;
 - d. coordinatore di organismi dell'Istat dedicati alla ricerca (Comitato per la ricerca; Laboratori per la ricerca tematica; Laboratorio innovazione; Comitato consultivo per le metodologie statistiche) o di riviste Istat dedicate alla ricerca (Istat working papers e Rivista di statistica ufficiale).
3. La dichiarazione dell'assenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 deve essere resa al momento della presentazione della candidatura.
4. Entro 5 giorni dal provvedimento di proclamazione, il candidato eletto dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e del comma 2 del presente articolo, nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'incarico da ricoprire.
5. Nel caso della sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del comma 2 del presente articolo o di situazioni di conflitto di interesse il candidato eletto può esercitare il diritto di opzione.
6. Il mancato esercizio del diritto di opzione nel termine previsto dal comma del presente articolo equivale a rinuncia alla carica di componente elettivo del Comitato scientifico.

Articolo 10

(Cessazione anticipata dalla carica)

1. Nei casi di incompatibilità, nonché di rinuncia e decadenza e in ogni altra ipotesi che determini l'inefficacia del decreto di nomina o la cessazione anticipata dalla carica del componente elettivo del Comitato scientifico, subentra nella carica il primo dei non



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

eletti del medesimo profilo professionale.

Articolo 11 (Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento per l'elezione del ricercatore e del tecnologo componenti del Comitato scientifico dell'Istat è il Direttore generale.
2. Il Direttore della DCRU è responsabile per le attività e i provvedimenti che gli sono demandati dal presente disciplinare.

Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei candidati e degli elettori sono trattati per le finalità connesse all'adempimento di uno specifico obbligo legale (art. 2 del d.lgs. n. 218/2016; art. 8 dello Statuto; art. 10 del Regolamento di organizzazione) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003).
2. Nella sezione dedicata della intranet sono pubblicate le informazioni per gli interessati previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
3. Nella piattaforma informatica i dati sono trattati con modalità tali da garantire l'integrità, l'autenticità e la segretezza delle espressioni di voto, senza che sia possibile collegare le preferenze manifestate ai dati identificativi dei votanti.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Fac-simile della scheda elettorale

ELEZIONE DEL RICERCATORE E DEL TECNOLOGO
COMPONENTE DEL COMITATO SCEINTIFICO DELL'ISTAT

04 dicembre 2025

MEMBRO RICERCATORE

COGNOME NOME 1	☐
COGNOME NOME 2	☐
COGNOME NOME 3	☐
COGNOME NOME 4	☐
COGNOME NOME 5	☐
NESSUNA PREFERENZA	☐

ELEZIONE DEL RICERCATORE E DEL TECNOLOGO
COMPONENTE DEL COMITATO SCEINTIFICO DELL'ISTAT

04 dicembre 2025

MEMBRO TECNOLOGO

COGNOME NOME 1	☐
COGNOME NOME 2	☐
COGNOME NOME 3	☐
COGNOME NOME 4	☐
COGNOME NOME 5	☐
NESSUNA PREFERENZA	☐